



Politica dell'IBLCE® per la richiesta di estensione della ricertificazione tramite CERP

IBLCE® Recertification by CERPs Extension Request Policy (Italian)

I consulenti IBCLC® intenzionati alla ricertificazione devono valutare attentamente le conseguenze relative al mancato soddisfacimento dei requisiti di ricertificazione, in quanto non ricertificarsi equivale a perdere la qualifica. Solo circostanze eccezionali e documentate potranno essere accettate come valido motivo affinché l'IBLCE prenda in considerazione una richiesta di estensione della certificazione fino all'anno successivo. Nello sfortunato e raro caso di morte o malattia terminale all'ultimo stadio del candidato, in seguito a verifica l'IBLCE provvederà al rimborso integrale delle quote d'esame pagate.

Nota bene: Sono da intendersi circostanze eccezionali esclusivamente le lesioni o patologie gravi che riguardano il candidato/la persona certificata o un suo parente stretto, la morte di un parente stretto, una calamità naturale inevitabile oppure la variazione degli ordini del personale militare in servizio attivo. Nell'anno 2021, sono incluse nelle circostanze eccezionali anche le difficoltà legate al COVID-19, quali ad esempio la perdita del posto di lavoro del candidato e/o del partner/coniuge, i problemi di salute causati dal COVID-19 al candidato o a un parente stretto, e/o l'apprensione di recarsi in luoghi pubblici a causa del COVID-19.

Per i consulenti IBCLC che non sono in regola con i requisiti CERP a causa di circostanze eccezionali:

Se un consulente IBCLC non può soddisfare tutti i requisiti richiesti per la ricertificazione tramite CERP a causa di una circostanza eccezionale documentata, l'IBLCE potrà prendere in considerazione di concedere la proroga della certificazione per un anno. La richiesta di proroga della certificazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza per la ricertificazione tramite CERP, ma non vi è alcuna garanzia che la proroga verrà concessa.

Per presentare una richiesta di estensione di validità della certificazione occorre effettuare il pagamento delle quote di ricertificazione, presentare la documentazione attestante il completamento della formazione continua equivalente ad almeno 15 CERP di tipo L durante l'anno precedente alla scadenza della certificazione, e la documentazione di terzi che attesti l'eccezionalità delle circostanze. La persona certificata che abbia ottenuto la proroga deve superare l'esame entro l'anno successivo per mantenere la certificazione; non è ammessa la ricertificazione tramite CERP nell'anno successivo.

In considerazione della pandemia da COVID-19, l'IBLCE ha modificato queste politiche per l'anno 2021, concedendo una proroga al trattenimento delle quote e introducendo un'estensione della certificazione di un anno fino a un massimo di due anni consecutivi per coloro che dimostrano, per ciascuna domanda presentata, di aver accumulato 15 punti CERP di tipo L entro l'anno trascorso. Consultare il [Centro risorse per il COVID-19 dell'IBLCE](#) per aggiornamenti sulle opzioni disponibili nel 2021.

Per i consulenti IBCLC che sono in regola con i requisiti CERP, ma non hanno potuto rispettare la scadenza per la presentazione della domanda a causa di circostanze eccezionali:

Se un consulente IBCLC era in possesso di tutti i requisiti richiesti per la ricertificazione tramite CERP entro la data di scadenza specificata ma non ha potuto presentare la domanda entro la data prevista a causa di una circostanza eccezionale documentata, l'IBCLCE potrà concedere una proroga per presentare la domanda.

La domanda deve pervenire all'IBLCE entro 60 giorni dal termine specificato per la ricertificazione tramite CERP, corredata di quanto segue:

1. Pagamento integrale della quota prevista per la domanda di ricertificazione;
2. Prove documentali che attestino l'eccezionalità delle circostanze;
3. Dimostrazione di soddisfare i requisiti per la ricertificazione tramite CERP.

La presentazione della domanda non garantisce che verrà accettata. Nel caso in cui l'estensione venga concessa, verrà addebitata una penale per il ritardo, calcolata in base alla fascia di appartenenza del paese.

Nel caso la richiesta di estensione della certificazione o la richiesta di proroga vengano respinte, le quote versate per l'esame di ricertificazione verranno parzialmente rimborsate, come previsto nella Tabella delle quote dell'IBCLCE.